

**DOMANDA DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI INTEGRATIVI DEI GIUDICI POPOLARI  
DI CORTE DI ASSISE O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO**

AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Il/La sottoscritto/a:

**COGNOME** \_\_\_\_\_ **NOME** \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a Villa San Giovanni (RC) in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

Ai sensi dell'art. 21 della legge 10.04.1951, n. 287 di essere iscritto negli elenchi integrativi dei giudici popolari di *(barrare la casella che interessa)*

- Corte di Assise**
- Corte di Assise di Appello**

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti

**DICHIARA**

- di essere cittadino italiano e di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti in corso;
- di essere in possesso del titolo di studio \_\_\_\_\_
- conseguito il \_\_\_\_\_ presso l'Istituto \_\_\_\_\_
- di esercitare la professione di \_\_\_\_\_

Villa San Giovanni, \_\_\_\_\_

IL / LA RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_  
*(Firma autografa)*

**Allegare alla presente copia di un documento di identità in corso di validità**

**Legge 10 aprile 1951, n. 287.**

**Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise -**

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello**

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.**

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/2003**

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Il richiedente AUTORIZZA l'uso dei dati sopra riportati per le finalità previste dalla normativa vigente.